



COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO

Libero Consorzio Comunale di Trapani

IV SETTORE URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO

Prot. Gen. n° 0027 h 70 del 29 GIU. 2015

- DISPOSIZIONE DI SERVIZIO -

Oneri concessori per il completamento di fabbricati non ultimati nel periodo di vigenza di un precedente titolo abilitativo.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTO l'art. 51 della legge 142/90, così come modificato dall'art. 6 della legge 127/97 e l'art. 3 - comma 2° - del decreto legislativo 29/93 e successive modifiche e integrazioni, che disciplina gli adempimenti di competenza dei responsabili di settore-servizio;

VISTI gli articoli 4, 5 e 6 della L. 241/1990 e s.m.i;

VISTI gli articoli 4, 5, 6 e 7 della L.R. 10/91 e s.m.i;

VISTO il D.Lgs 267/2000;

Considerato che pervengono richieste di rilascio di nuovo titolo abilitativo per l'esecuzione dei lavori di completamento di immobili per i quali era già stata rilasciata regolare concessione i cui lavori non sono stati però completati nel termine di efficacia di quest'ultima;

Considerato che, in merito all'assoggettabilità agli oneri concessori della nuova concessione rilasciata per i lavori di completamento sono intervenuti recenti pronunciamenti di giustizia amministrativa e, in particolare, la Sentenza N. 02471/2012 Reg.Prov.Coll. - N. 06409/2007 Reg.Ric. del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) sul ricorso in appello nr. 6409 del 2007 e la sentenza N. 00487/2013 Reg.Prov.Coll. - N. 02317/2012 Reg.Ric. del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (TAR - Palermo) Sezione Seconda, dalle quali si ricava il seguente principio *"nel caso di rilascio, in successione di tempo, di due permessi di costruire, il secondo dei quali richiesto dall'interessato per il completamento dei lavori relativi allo stesso fabbricato e non ultimati nel periodo di vigenza del primo, il ricalcolo degli oneri concessori già corrisposti per la prima concessione applicando anche ad essi la nuova disciplina medio tempore intervenuta, ma fermo restando lo scomputo delle somme già corrisposte è legittimo solo nell'ipotesi che le opere assentite col secondo permesso comportino un mutamento di destinazione d'uso ovvero una variazione essenziale del manufatto con passaggio da una categoria urbanistica ad altra funzionalmente autonoma, in tale caso giustificandosi col maggior carico urbanistico conseguente il ricalcolo degli oneri dovuto"*;

Ritenuto pertanto necessario uniformare al su riportato orientamento giurisprudenziale l'azione istruttoria relativo alle istanze di concessioni riconducibili alla casistica cui fanno riferimento le citate sentenze, anche al fine di evitare danni all'Ente nel caso di prevedibile soccombenza in

eventuali contenziosi che seguirebbero l'indebita applicazione di oneri concessori non dovuti;

DISPONE:

- 1) In conformità all'indirizzo giurisprudenziale riportato in premesse, nel caso di rilascio di Concessione Edilizia o altro titolo abilitativo richiesto per il completamento dei lavori relativi allo stesso fabbricato e non ultimati nel periodo di vigenza di un precedente titolo abilitativo, il ricalcolo degli oneri concessori già corrisposti per la prima concessione applicando anche ad essi la nuova disciplina medio tempore intervenuta, fermo restando lo scomputo delle somme già corrisposte, è da applicarsi, in quanto legittimo, solo nell'ipotesi che le opere assentite col secondo titolo comportino un mutamento della destinazione d'uso e/o una variazione essenziale del manufatto con passaggio da una categoria urbanistica ad altra funzionalmente autonoma.
- 2) Dare comunicazione e massima divulgazione attraverso il sito istituzionale dell'Ente ed eventuali altri mezzi ritenuti idonei.

Il Responsabile del Settore:

Arch. Carlo Bertolino

